

Bruxelles, 21 marzo 2018
(OR. en)

7091/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0163 (COD)**

**CODEC 375
CULT 26
PE 34**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 marzo 2018)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto la relattrice Silvia COSTA (S&D, IT) ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, un emendamento di compromesso (emendamento 12) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 marzo 2018, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 12) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Programma Europa creativa (2014-2020) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0385),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017³,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 gennaio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0369/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 marzo 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ Parere del 18 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei.
- (2) ***La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (European Union Youth Orchestra - EUYO) è data dal fatto che è un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri di qualità mediante un'impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. È l'unica orchestra nell'Unione che assume musicisti provenienti da tutti gli Stati membri.***

⁶ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

- (3) ■ Fin dalla sua creazione, l'EUYO ha **contribuito alla** promozione del dialogo interculturale e del rispetto e della comprensione reciproci ■ . **L'EUYO** ha ■ agito da ambasciatrice culturale dell'Unione, mettendo in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee, e nuovi talenti. Ha anche contribuito **alla conoscenza del patrimonio musicale europeo**, alla diffusione di opere europee e alla mobilità dei giovani talenti europei al di là dei confini nazionali ed europei ■ .
- (4) ***L'EUYO fornisce una formazione regolare ai giovani musicisti attraverso un programma di residenza e offre loro occasioni di esibirsi, sviluppando in tal modo le loro carriere internazionali e le loro competenze sotto la guida di direttori d'orchestra rinomati.***
- (5) ***L'EUYO dovrebbe continuamente diversificare le sue entrate, adoperandosi attivamente per ottenere un sostegno finanziario da fonti diverse dal finanziamento dell'Unione, al fine di garantire la propria sostenibilità e di ridurre la sua dipendenza dal finanziamento dell'Unione. L'EUYO dovrebbe pertanto garantire l'efficienza sotto il profilo dei costi nella sua gestione.***

- (6) *L'EUYO dovrebbe cercare di aumentare la sua visibilità, anche sui media tradizionali e su quelli digitali, e di esibirsi in eventi europei in più Stati membri.*
- (7) *L'EUYO dovrebbe, in collaborazione con i suoi partner nazionali, aumentare la visibilità delle audizioni annuali, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata dei musicisti provenienti da tutti gli Stati membri nell'orchestra.*
- (8) Le attività dell'EUYO *dovrebbero essere* coerenti con gli obiettivi del programma Europa creativa, *in particolare l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del pubblico*, e con *le priorità* del sottoprogramma Cultura. *L'EUYO dovrebbe pertanto impegnarsi attivamente per lo sviluppo del pubblico, prestando una particolare attenzione al pubblico giovane.*
- (9) L'EUYO è stata fondata in seguito a una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 1976⁷ ed si distingue pertanto rispetto ad altre orchestre in Europa. ■

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2017 sulla proposta di risoluzione, presentata dall'on. Kellett-Bowman, concernente un'orchestra giovanile della Comunità europea (GU C 79 del 5.4.1976, pag. 8).

- (10) *Il contributo dell'EUYO è stato riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, anche da parte dei successivi presidenti della Commissione e del Parlamento europeo.*
- (11) *In considerazione del suo status, dei suoi obiettivi strategici e delle sue attività specifici, che vanno al di là del solo interesse e vantaggio di uno o più Stati membri e dimostrano chiaramente un valore aggiunto europeo, l'EUYO è considerata un organismo indicato in un atto di base ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012⁸ della Commissione, che consente l'assegnazione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.*
- (12) *Il finanziamento dovrebbe essere concesso a titolo eccezionale all'EUYO fino al termine del programma Europa creativa il 31 dicembre 2020.*
- (13) L'EUYO dovrebbe pertanto essere inclusa, *a titolo eccezionale*, tra le misure che beneficiano del sostegno *sia* del sottoprogramma Cultura *sia* della sezione trasversoriale *del programma Europa creativa*.

⁸ *Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).*

(14) *Al fine di garantire il buon funzionamento dell'EUYO, l'orchestra dovrebbe poter beneficiare del sostegno quanto prima, in particolare per le spese sostenute nel 2018 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1295/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente ■ :
 - "f) *le spese relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea intese a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.*";
- 2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
 - "g) *l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, per le spese che non sono coperte in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).*".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica *dal* 1° gennaio 2018 *al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente